

REGOLAMENTO GENERALE ELENCO FORNITORI FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE

PREMESSA E DEFINIZIONI

Il presente Regolamento individua i criteri e le modalità di gestione ed aggiornamento dell'Albo Fornitori della FIB, istituito con Delibera del Consiglio Federale del 24 febbraio 2018.

Il presente regolamento e l'avviso per l'iscrizione all'Albo Fornitori saranno pubblicati sul sito internet federale.

Nel presente documento saranno utilizzate le seguenti definizioni:

- **FIB o FEDERAZIONE**
FEDERAZIONE ITALIANA BOCCE, nella persona del Legale Rappresentante, con sede a Roma Via Vitorchiano, 113-115– CAP 00189
 - **FORNITORE/I**
Persone fisiche e giuridiche che richiederanno l'iscrizione all'Albo Fornitori.
 - **REGOLAMENTO**
È il presente documento denominato “Regolamento Albo Fornitori della FIB”.
 - **ALBO FORNITORI o ALBO**
Consiste in un elenco, denominato “Albo dei Fornitori della FIB”, formato da operatori economici indicati all'art.45 del D.Lgs 50/2016 ritenuti idonei, sulla base di quanto indicato dal presente Regolamento, per provata specializzazione, capacità e serietà, alla fornitura di beni e/o servizi nonché all'esecuzione di lavori necessari al funzionamento della FIB e di eventuali altri organismi e/o società ad essa collegati.
-
- Art. 1 Elenco fornitori
 - Art. 2 Categorie merceologiche
 - Art. 3 Requisiti di iscrizione e criteri di valutazione
 - Art. 4 Modalità di iscrizione
 - Art. 5 Verifica dei requisiti di iscrizione
 - Art. 6 Esito della domanda di iscrizione
 - Art. 7 Durata dell'iscrizione e aggiornamento
 - Art. 8 Cause di sospensione o di cancellazione
 - Art. 9 Modalità di indizione delle singole gare
 - Art. 10 Tutela della *privacy* (D. Lgs. n.196/2003)
 - Art. 11 Pubblicazioni
 - Art. 12 Altre informazioni
 - Art. 13 Foro

Art. 1 - Elenco fornitori

L'Elenco fornitori è l'archivio, anche informatico, nel quale sono raccolte tutte le informazioni, generali e specifiche, relative agli operatori economici che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente per l'affidamento dei contratti pubblici sotto soglia relativi a lavori, servizi e forniture ai sensi del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50.

All'elenco fornitori possono essere iscritti tutti gli operatori economici indicati all'art 45 del D. Lgs 50/2016 in possesso dei requisiti che ne facciano richiesta.

L'iscrizione è possibile in qualsiasi momento essendo l'Elenco fornitori sempre aperto.

L'Elenco verrà utilizzato dalla Federazione per favorire l'espletamento, nei casi ed alle condizioni prescritte dalla normativa vigente in materia, delle seguenti procedure per la scelta del contraente. Per gli appalti di lavori, servizi e forniture:

- per le procedure di acquisto sotto soglia (cfr., art.36 del D. Lgs. n.50 del 2016);
- per le procedure negoziate con più operatori (cfr., art. 63 del D. Lgs. n.50 del 2016);
- per gli interventi di somma urgenza di cui all'art.163 del D.Lgs 50 del 2016.

Possono chiedere l'iscrizione all'Elenco Fornitori gli operatori economici indicati all'art.45 del D.Lgs 50/2016:

- 1) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative, secondo le disposizioni del Codice Civile;
- 2) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n.422, e successive modificazioni ed integrazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n.443;
- 3) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art.45 del D. Lgs. n.50/2016;

Non è consentito ad un soggetto di presentare domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi, pena il rigetto di tutte le domande presentate.

I consorzi indicati ai punti 2 e 3 di cui sopra descritto devono indicare con quale consorziata intendono eseguire i lavori.

La Federazione si riserva di pubblicare avvisi, sul proprio sito *internet* alla sezione "Avviso di iscrizione all'Elenco" e sul sito *internet* della Federazione, per sollecitare l'iscrizione di nuovi fornitori ogni qualvolta necessiti di procedere a nuove abilitazioni in base alle sue esigenze merceologiche.

La Federazione si riserva di dare pubblicità alla possibilità di iscrizione all'Elenco Fornitori con qualunque mezzo, anche sulla G.U.R.I., su quotidiani aventi rilevanza nazionale e/o diffusione locale e anche tramite comunicazione diretta alle imprese.

Il coordinamento dell'Elenco fornitori è assicurato dall'ufficio acquisti della FIB.

L'iscrizione all'elenco fornitori non determina la costituzione di alcun rapporto giuridico con la Federazione e neppure alcuna situazione, anche mediata, di affidamento, ma costituisce mero presupposto materiale all'ipotesi che tra la FIB ed i soggetti iscritti nell'Elenco fornitori possano avviarsi trattative e stipularsi contratti.

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Art. 2 - Categorie merceologiche

Gli operatori economici iscritti all'Albo dei Fornitori sono classificati in categorie e sottocategorie, in relazione alla tipologia di lavori, forniture e/o servizi oggetto della propria attività, al fine di rendere più agevole l'individuazione dei soggetti da invitare alle singole procedure di affidamento. La FIB, la quale, pertanto, si riserva la facoltà di apportare variazioni al presente regolamento o alla struttura dell'Elenco fornitori.

La diffusione della documentazione richiamata nel presente Regolamento e l'istituzione dell'Albo Fornitori non costituiscono in alcun modo l'avvio di alcuna procedura di affidamento e/o di aggiudicazione di appalti (con o senza confronto competitivo).

Con la procedura descritta nel presente Regolamento non vengono, peraltro, costituite graduatorie o qualsivoglia altra classificazione di merito e non si procede, pertanto, all'attribuzione di punteggi.

Il presente Regolamento, la domanda di iscrizione all'Albo Fornitori, le relative dichiarazioni, la documentazione nonché gli altri eventuali elementi integrativi forniti dai soggetti interessati, hanno il solo scopo di manifestare la volontà dei medesimi soggetti di essere iscritti all'Albo Fornitori.

I soggetti richiedenti, quindi, con l'iscrizione non acquisiscono diritto a partecipare alle procedure di affidamento espletate dalla FIB in quanto l'iscrizione stessa non costituisce titolo di preferenza. La Federazione si riserva la facoltà di invitare i soggetti iscritti, taluni di essi, e/o altri soggetti in relazione alle peculiarità di ciascuna delle prestazioni da affidare.

Art. 3 - Requisiti di iscrizione e criteri di valutazione

Per essere iscritti all'Albo Fornitori occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

- 1) Essere iscritti nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato, o presso i competenti ordini professionali, con avvenuta denuncia di inizio attività relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione all'Albo;
- 2) Non trovarsi nelle situazioni ostative di cui all'art.80 D.Lgs n.50/2016;
- 3) Essere in possesso della PEC – Posta Elettronica Certificata.

Il mancato possesso anche di uno solo dei requisiti richiesti, comporta la non iscrizione ovvero la cancellazione del soggetto dall'Elenco fornitori.

Art. 4 - Modalità di iscrizione

L'Avviso per l'istituzione dell'Albo Fornitori è pubblicato sul sito www.federbocce.it, il presente Regolamento è pubblicato e disponibile per il download sul sito www.federbocce.it nella sezione dedicata alla trasparenza.

Ogni fornitore che vorrà richiedere l'iscrizione all'Albo Fornitori, rinnovare la medesima o apportare delle variazioni ai propri dati, dovrà seguire la procedura informatica presente sul portale federale.

I fornitori interessati potranno presentare domanda in ogni momento dell'anno solare.

Al fornitore, nel corso del procedimento di iscrizione, potrà essere richiesta la prova del possesso di ogni requisito, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione (es. durc, bilanci aggiornati ecc.).

La procedura si concluderà con la conferma dell'iscrizione da parte di Federazione.

L'iscrizione all'Albo Fornitori è soggetta al pagamento di un corrispettivo annuale determinato nella misura di **Euro 100,00** (cento/00) I.V.A. inclusa, di seguito "Quota di iscrizione".

Il versamento della quota dovrà essere effettuato in favore della Federazione esclusivamente a mezzo di bonifico bancario alle seguenti coordinate bancarie: **IT93S0100503309000000010100**, avendo cura di indicare nella causale del versamento "Quota di iscrizione Albo Fornitori anno".

4.1 Iscrizione all' Elenco fornitori.

Per iscriversi all'Elenco fornitori della FIB gli operatori economici devono:

- prendere visione delle presenti norme;
- compilare la domanda di iscrizione allegata al regolamento (allegato A) presente sul sito della federazione all'indirizzo www.federbocce.it nella sezione trasparenza, avendo cura di inserire necessariamente i documenti richiesti ai fini dell'iscrizione, unitamente alla copia della ricevuta di versamento della Quota di iscrizione e copia di un documento di identità del legale rappresentante/procuratore speciale in corso di validità.

Il possesso dei requisiti di cui agli artt.80 e 83 del D.Lgs. n.50 /2016 e relativi provvedimenti attuativi sarà verificato dalla federazione in caso di affidamento di incarico.

Pertanto, per la stipula del contratto, l'operatore economico dovrà provvedere all'integrazione dei documenti di cui al presente art.4 attraverso la consegna di:

- a) dichiarazione sostitutiva, redatta ai sensi del D.P.R. n.445/2000, attestante il perdurare del possesso dei requisiti di ordine generale dichiarati in sede di iscrizione all'Elenco.

La mancanza in tutto o in parte della documentazione richiesta, l'incompletezza delle informazioni o la non rispondenza al vero delle stesse può costituire causa di non aggiudicazione del contratto e cancellazione dall'Elenco fornitori.

4.2 Aggiornamento delle informazioni

I soggetti iscritti nell'Elenco fornitori dovranno mantenere aggiornati i dati inseriti in fase di registrazione e comunicare ogni loro variazione.

Tale obbligo va assolto entro i 30 (trenta) giorni successivi al verificarsi delle variazioni ed il suo mancato adempimento comporterà la sospensione dall'Elenco fornitori.

Art. 5 - Verifica dei requisiti di iscrizione

La FIB verifica il possesso dei requisiti di iscrizione di cui ai precedenti art.3 e art.4, ovvero attraverso la richiesta al richiedente o ai competenti uffici pubblici di ogni ulteriore documentazione che si rendesse necessaria, secondo le modalità di volta in volta comunicate.

Inoltre, sia nel corso del procedimento di iscrizione che per tutta la durata della permanenza nell'Elenco fornitori, al fine di monitorare la sussistenza nel tempo dei requisiti previsti, la Federazione si riserva di richiedere la presentazione di apposita documentazione comprovante il permanere del possesso degli stessi (a titolo esemplificativo, certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, attestazione SOA, certificazione di Qualità, casellari giudiziali, copia dei bilanci, DURC, copia conforme di regolare esecuzione e/o fatture per lavori, forniture, servizi analoghi, ecc.).

Tali approfondimenti e/o verifiche saranno eseguiti, a discrezione della FIB, secondo una modalità campionaria di individuazione dei fornitori da analizzare e potranno dar luogo all'immediata cancellazione dell'iscrizione e alle eventuali sanzioni previste per legge.

Art. 6 - Esito della domanda di iscrizione

Ai sensi dell'art. 20, comma 1, legge n.241/1990, qualora la federazione non comunichi, entro trenta giorni dall'invio della domanda comprensiva della copia del pagamento, agli operatori economici che hanno richiesto l'iscrizione, la necessità di eventuali integrazioni/modifiche della documentazione presentata, il silenzio della federazione equivarrà al provvedimento di accoglimento della richiesta di iscrizione.

Qualora la federazione richieda chiarimenti in merito alle dichiarazioni presentate in sede di iscrizione, il termine per la valutazione viene interrotto, previo avviso agli interessati, sino a che il soggetto non fornisca i chiarimenti e/o le integrazioni richieste.

In caso di esito negativo del procedimento, unitamente all'esito, verranno comunicati anche i motivi.

Art. 7 - Durata dell'iscrizione e aggiornamento

L'iscrizione degli operatori economici nell'Elenco fornitori decorre dalla data di conferma effettuata dalla federazione tramite *e-mail* e ha termine alla fine dell'anno solare nel corso del quale viene trasmessa la richiesta di iscrizione, fatti salvi i casi di cancellazione indicati al successivo art.8.

Fermo quanto previsto sopra, le eventuali iscrizioni effettuate dal 01 al 31 dicembre di ogni anno, avranno validità dal 01 gennaio dell'anno solare successivo.

Al termine del periodo di validità ogni fornitore dovrà eseguire nuovamente tutte le attività indicate al precedente art. 4.1. fino al completamento di tali attività, mediante la trasmissione di una nuova richiesta di Iscrizione e di tutta l'ulteriore documentazione necessaria, l'iscrizione del fornitore sarà sospesa e conseguentemente lo stesso non potrà essere invitato alle gare indette dalla FIB.

Art. 8 - Cause di sospensione o di cancellazione

La Federazione si riserva la facoltà di sospendere e/o cancellare l'iscrizione dall'Elenco fornitori come di seguito descritto.

Si procede alla sospensione dell'iscrizione dei fornitori nei seguenti casi:

1. quando sia in corso una procedura di concordato preventivo o di fallimento;
2. quando siano in corso procedimenti penali per qualsiasi reato che incida sulla moralità o serietà professionale e comunque, per delitti finanziari, ovvero procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione a carico:
 - del titolare e del direttore tecnico se si tratta di imprese individuali;
 - del titolare e del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo;
 - dei soci accomandatari e del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice;
 - se si tratta di altro tipo di società o Consorzio stabile:
 - a) dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, (poteri) di direzione o (poteri) di vigilanza;
 - b) dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico;
 - c) del socio unico persona fisica e del socio di maggioranza, in caso di società con meno di quattro soci.
3. in caso di inadempienza all'obbligo di aggiornamento delle informazioni di cui al precedente art.4;
4. in caso di mancata presentazione di offerta a seguito dell'invito a gara per due volte consecutive, senza fornire adeguata motivazione scritta;
5. nei casi di inadempimento grave nell'esecuzione delle forniture e/o dei servizi, nonché nel caso di non osservanza dei tempi massimi di adempimento e/o non conformità dei materiali ordinati dalla FIB;
6. in presenza di contenzioso con la FIB, anche solo stragiudiziale, derivante da pregressi rapporti contrattuali costituisce motivo di non iscrizione all'albo, incidendo sulla valutazione dei requisiti di capacità tecnico professionale e di affidabilità;
7. in caso di mancato pagamento della quota di iscrizione annuale;
8. eventuali altre ipotesi previste negli specifici inviti a presentare offerta pubblicati dalla FIB.

Il Fornitore che non avrà rinnovato l'iscrizione sarà cancellato dall'Elenco fornitori.

Il Fornitore che ha conseguito l'iscrizione all'Elenco fornitori può in qualsiasi momento senza motivazione chiedere alla federazione di essere cancellato dall'Elenco medesimo. La richiesta di cancellazione deve essere formulata per iscritto dal legale rappresentante.

Art. 9 - Modalità di indizione delle singole gare

Nell'espletamento delle procedure e per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture sotto soglia ai sensi dell'art.36 e del D.Lgs.n.50/2016, saranno invitati i fornitori iscritti alle specifiche categorie merceologiche, in ossequio ai principi di trasparenza, rotazione e parità di trattamento, richiamati dal "Regolamento di amministrazione e contabilità" della FIB.

Nelle lettere d'invito e/ o nella comunicazione presente sul sito di FEDERAZIONE saranno indicate, tra l'altro, le prescrizioni a cui i concorrenti dovranno attenersi ai fini della partecipazione alla gara e le modalità di svolgimento della stessa.

La federazione si riserva la facoltà di valutare i comportamenti dei fornitori durante le fasi di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto istituendo a tal fine un archivio-dati relativo agli elementi indicativi di ciascun affidatario, quali, ad esempio, il comportamento in precedenti esecuzioni, l'esatto e il puntuale adempimento delle prestazioni, la tempestività nella trasmissione dei documenti (cd. *Vendor Rating*).

I dati così acquisiti potranno essere utilizzati dalla FIB nelle successive procedure di affidamento dei contratti sotto soglia.

La scelta dei fornitori iscritti all'Elenco fornitori da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di lavori e/ o servizi e/o forniture potrà avvenire tramite sorteggio o seguendo il criterio della rotazione, previo esame comparativo dei requisiti posseduti, nell'ambito di ciascuna categoria merceologica, con la possibilità, valutata l'esecuzione dei precedenti contratti, di riconfermare l'invito alle imprese aggiudicatarie.

Resta ferma la facoltà della FIB di invitare, alle procedure per la scelta del contraente, altri fornitori non iscritti nell'elenco.

Art. 10 - Tutela della *privacy* (D. Lgs. n.196/2003)

Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.196/2003, il trattamento dei dati personali dei soggetti richiedenti e, ove occorra, delle persone che alloro interno ricoprono cariche sociali, consisterà nella registrazione e nell'elaborazione anche con l'ausilio di mezzi elettronici, ai fini del vaglio dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli Elenchi Fornitori.

Il trattamento dei dati anzidetti sarà effettuato da Federazione presso gli uffici della sede di Roma, via Vitorchiano, 113-115 - 00189.

In ogni caso il trattamento in questione sarà effettuato, per le finalità della raccolta e secondo modalità idonee ad assicurarne riservatezza e sicurezza, in conformità alle prescrizioni di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196. I dati saranno prontamente aggiornati in relazione a quanto i soggetti stessi comunicheranno ai sensi del precedente art. 4.2.

I predetti dati non formeranno oggetto di comunicazione e diffusione al di fuori delle ipotesi previste e disciplinate dalla legge nazionale e comunitaria e di quanto è strettamente dovuto, ai fini di trasparenza, in materia di pubblicità degli esiti di gara.

In ogni momento l'interessato potrà esercitare i diritti di cui al Titolo II del D. Lgs. 30 giugno 2003 n.196, rivolgendosi alla FIB.

Art. 11- Pubblicazione

L'avviso di adozione del presente Regolamento, viene pubblicato sul sito *internet* della federazione.

Art. 12 – Altre informazioni

Le richieste di ulteriori informazioni dovranno pervenire esclusivamente per posta elettronica al suddetto indirizzo: segreteria@federbocce.it. La FIB provvederà a riscontrare eventuali missive con stesso mezzo agli indirizzi di posta elettronica indicati di volta in volta dal Fornitore richiedente.

Art. 13 - Foro

Le controversie relative all'applicazione delle Norme del Regolamento e quelle relative alla iscrizione, sospensione e/o cancellazione negli Elenchi Fornitori sono di competenza del TAR del Lazio.